



CITTA' DI PIEVE DI TECO

PROVINCIA DI IMPERIA
C.A.P. 18026 - Tel 0183 36313 - Fax 0183 36315
e-mail: comunepievediteco@uno.it



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3

Pieve di Teco, 29/3/2018

OGGETTO: Conferma dell'aliquota relativa all'addizionale Comunale IRPEF per l'anno di imposta 2018.-

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il **ventinove** del mese di **MARZO** ore **18,00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

	CARICA	Pr.	As.
ALESSANDRI Alessandro	Sindaco	P	
CASELLA Angelo	Vicesindaco	P	
FERRARI Walter		P	
ZUNINO Rosanna		P	
BONFIGLIO Andreina			A
BRUNENGO Renzo	Capogruppo M.	P	
MOLINARI Alberto			A
		5	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Antonio Fausto ANGELONI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Alessandro ALESSANDRI** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.-

OGGETTO: Conferma dell'aliquota relativa all'Addizionale Comunale Irpef per l'anno di imposta 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco-Presidente

PREMESSO:

che l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

che il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
 - un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (ad. 1, comma 3);
- che l'art. 54 del D. Leg.vo 15 dicembre 1997, n. 446 come modificato dall'art. 6 del D. Leg.vo 23.3.1998, n. 56 ha stabilito Che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
- che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42,48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di Bilancio preventivo;
- che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267, compete al Consiglio Comunale, nell'approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;

PREMESSO CHE:

Il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

Inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

- ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto- legge 2 marzo 2012, n. 16 " Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 Aprile 2012, n. 44, sono abrogati l'articolo 77- bis, comma 30, e l'art. 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 Agosto 2008, n. 133, e l'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi degli enti locali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1197, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a), della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ai sensi del quale "... *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015*

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. N° 17 del 30/01/2018 ad oggetto: "Conferma dell'aliquota relativa all'Addizionale Comunale Irpef per l'anno 2018. Proposta al Consiglio Comunale"

UDITO: l'intervento del Consigliere Brunengo che annuncia voto contrario, in quanto ritiene che si poteva predisporre un bilancio abbassando le tasse ed i canoni dell'acqua;

VISTO il parere tecnico - contabile espresso dai Responsabili dei Servizi ex art. 49 comma 1 TUEL D. leg.vo 18/08/2000 n. 267;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale;

Con voti 4 favorevoli ed uno contrario (Brunengo) essendo cinque i Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare richiami, le premesse e la narrativa tutta quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale irpef per l'anno 2017 anche per l'anno 2018 nella misura dello 0,8 % (**zerovirgolaottopercento**);
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
4. Di dichiarare con separata unanime e favorevole votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 40 comma, del D. leg.vo 267/2000.-

Delib.n° 3 del 29/3/2018

Letto, confermato e sottoscritto.


IL SINDACO
Geom. Alessandro ALESSANDRI




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Fausto ANGELONI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. _____

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve di Teco il giorno 26 APR 2018 per rimanervi 15 gg. interi e consecutivi.

PIEVE DI TECO 26 APR 2018




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Fausto ANGELONI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/03/2018

Trasmessa al responsabile del Servizio in data _____




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Fausto ANGELONI